

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0144/2005

11.5.2005

RELAZIONE

sulla promozione e la tutela dei diritti fondamentali: il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee, inclusa l'Agencia dei diritti fondamentali (2005/2007(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Kinga Gál

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	12
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI	17
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE.....	20
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI.....	23
PROCEDURA	26

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla promozione e la tutela dei diritti fondamentali: il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee, inclusa l'Agazia dei diritti fondamentali (2005/2007(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato costituzionale firmato dai capi di Stato e di governo il 29 ottobre 2004, che include nella seconda parte la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visti gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e gli articoli I-2 e I-9 del trattato costituzionale,
- visto l'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea,
- viste le decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti dell'uomo,
- vista la comunicazione della Commissione “L'agenzia dei diritti fondamentali – Documento di consultazione pubblica” (COM(2004)0693),
- vista la decisione dei rappresentanti degli Stati membri riuniti a Bruxelles in sede di Consiglio europeo il 12 e 13 dicembre 2003, in cui si sottolinea l'importanza della raccolta e dell'analisi di dati in materia di diritti umani per definire la politica dell'Unione in tale settore, per portare avanti l'opera dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e per estenderne il mandato in modo da trasformarlo in un'Agenzia dei diritti umani,
- visto l'esito del seminario pubblico “Promuovere la politica dei diritti fondamentali dell'UE: dalle parole ai fatti o come tradurre i diritti in realtà?”, tenuto il 25 e 26 aprile su iniziativa dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
- vista la sua risoluzione del 20 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea: Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione¹,
- vista la sua risoluzione del 28 aprile 2005 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2004 e sulla politica dell'UE in materia²,
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per gli affari costituzionali (A6-0144/2005),

¹ Testi approvati, P5_TA(2004)0309.

² Testi approvati, P6_TA-PROV(2005)0150.

Il quadro costituzionale dell'Unione europea quale nuovo impulso per i diritti fondamentali

1. ritiene che un'effettiva protezione e promozione dei diritti fondamentali costituisca la base della democrazia in Europa e una condizione essenziale per il consolidamento, da parte dell'Unione europea, dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
2. sottolinea che l'integrazione della Carta dei diritti fondamentali nel trattato costituzionale e la futura adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) comportano cambiamenti fondamentali e rafforzano notevolmente l'obbligo dell'Unione di garantire una promozione attiva dei diritti fondamentali in tutte le sue politiche;
3. ritiene che l'Unione europea si affermi sempre più come comunità politica di valori e stia ulteriormente ampliando il suo obiettivo iniziale, eminentemente incentrato sul mercato;
4. ritiene che sin da ora numerosi obiettivi dell'Unione, quali quelli che consistono nello sviluppare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel lottare contro le discriminazioni, nel promuovere la trasparenza e nell'assicurare la tutela dei dati, siano indissociabili dalla promozione dei diritti fondamentali;
5. constata la necessità di affermare pienamente e rispettare i diritti fondamentali e le libertà individuali con l'allargamento delle competenze dell'Unione e che la nuova forma di terrorismo ha ulteriormente rafforzato la necessità di garantire la sicurezza collettiva; ritiene pertanto che si debba raggiungere un equilibrio tra le libertà individuali e la sicurezza collettiva attraverso politiche adeguate per conciliare questi due obiettivi;
6. ritiene essenziale attuare i valori proclamati nei trattati fondatori e nella nuova Costituzione;
7. osserva che la trasparenza è un principio democratico essenziale per il rapporto tra l'Unione europea e i suoi cittadini, tra l'organo giudiziario e l'organo legislativo della Comunità, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, nonché tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa;
8. constata che l'Unione europea e i suoi Stati membri condividono la competenza per i diritti dell'uomo e sono pertanto tenuti a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali nei rispettivi settori di competenza, conformemente al principio di sussidiarietà, tenendo conto della summenzionata risoluzione del 20 aprile 2004; esorta la Commissione ad attivarsi per assicurare tutta la cooperazione e l'assistenza necessarie, prima di avviare qualsiasi procedimento contenzioso, al fine di consentire agli Stati membri di superare eventuali problemi di attuazione del diritto comunitario e delle misure dell'Unione; reputa essenziale una particolare trasparenza in sede di trasposizione delle misure dell'Unione attinenti ai diritti fondamentali;

Verso una politica dell'Unione europea in materia di diritti fondamentali

9. accoglie con favore la firma del trattato costituzionale nella misura in cui attribuisce alla Corte di giustizia la piena competenza per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e che prevede l'adesione alla CEDU, l'integrazione della Carta dei diritti fondamentali nel

trattato e un uso più sistematico della procedura di codecisione, rafforzando in tal modo il ruolo del Parlamento europeo;

10. ritiene che l'attuazione dei diritti fondamentali sia uno scopo di tutte le politiche europee; a tal fine le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero promuovere e proteggere attivamente i diritti fondamentali, nonché tenere pienamente conto di tali diritti e della loro orizzontalità in sede di elaborazione e di approvazione dei testi legislativi;
11. ritiene politicamente essenziale introdurre il concetto di promozione dei diritti fondamentali tra gli obiettivi da perseguire nella semplificazione e nella riorganizzazione dell'acquis della Comunità e dell'Unione; auspica che qualsiasi nuova proposta o nuovo programma politici e legislativi siano corredati di una valutazione d'impatto per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, valutazione che dovrà figurare nella motivazione della proposta;
12. si compiace dell'istituzione di un Gruppo di Commissari competente per le questioni "Diritti fondamentali, lotta contro la discriminazione e parità di trattamento"; invita la Commissione, e in particolare i Commissari competenti per i diritti fondamentali, a elaborare una strategia globale e coerente per garantire che i diritti fondamentali siano rispettati in tutte le politiche dell'Unione;
13. ritiene che la Corte di giustizia abbia esercitato un ruolo determinante per fare in modo che la Comunità e l'Unione diventassero una "Comunità" e un'Unione di diritto, in particolare attraverso un dialogo fecondo tra giudici nazionali e giudici europei nell'ambito della funzione di interpretazione pregiudiziale che i trattati riconoscono alla Corte; sostiene l'iniziativa del Consiglio europeo, ripresa nel programma dell'Aia, volta a rafforzare il dialogo tra le Corti supreme degli Stati membri e ritiene che tali iniziative denotino non solo la volontà delle più alte giurisdizioni di condividere le rispettive esperienze, ma costituiscano anche l'avvio di un ordinamento pubblico europeo che trova la sua ragion d'essere nell'obiettivo comune di proteggere i diritti fondamentali;
14. ricorda che gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione godono di un diritto di ricorso privilegiato davanti alla Corte di giustizia nell'interesse della legge e ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe per tale via divenire il difensore dei diritti dei cittadini allorché i diritti fondamentali rischiassero di essere inficiati da un atto dell'Unione;
15. deplora che, in sede di attuazione del diritto della Comunità e dell'Unione, alcuni Stati membri manifestino sempre maggiori reticenze in materia di reciproco riconoscimento, prendendo a pretesto un livello di tutela inadeguato dei diritti fondamentali nell'uno o nell'altro di essi; ricorda in proposito la giurisprudenza della Corte¹ e invita sia le amministrazioni degli Stati cui è stato richiesto di fornire elementi precisi per giustificare le rispettive reticenze sia quelle degli Stati ricorrenti a fornire i chiarimenti eventualmente necessari;

¹ Cause congiunte C-187/01 e C-385/01 Gözütok e Brügger [2003] ECR I-1345.

Cooperazione con le istituzioni nazionali dei diritti dell'uomo e con i parlamenti nazionali

16. constata che taluni Stati membri hanno creato istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti fondamentali, in particolare con riferimento ai “principi di Parigi” delle Nazioni Unite; invita gli altri Stati membri a provvedere in tal senso e a dotare le commissioni e gli istituti nazionali di adeguate risorse finanziarie, tenuto conto tra l'altro che tali istituzioni hanno la funzione di esaminare le politiche dei governi nel settore dei diritti dell'uomo, allo scopo di colmare le lacune e di proporre miglioramenti, considerato che l'efficacia è legata alla prevenzione e non solo alla soluzione dei problemi;
17. appoggia l'instaurazione di un dialogo permanente sui diritti fondamentali con i parlamenti nazionali degli Stati membri;
18. è del parere che la raccolta di dati costituisca una priorità, come pure il lavoro metodologico inteso a consentire la comparazione e l'analisi dei dati; ritiene che le istituzioni nazionali svolgano un ruolo chiave a tale riguardo;
19. resta convinto che la tutela dei diritti fondamentali sarà tanto più efficace quando i cittadini stessi saranno resi coscienti dei loro diritti e in grado di esigerne la tutela, molto prima di dover ricorrere al giudice, attraverso la promozione della loro partecipazione alla formazione delle decisioni e alla loro attuazione; è dell'avviso che, in tale prospettiva, la costituzione di commissioni e di istituti nazionali per i diritti fondamentali possa permettere alle ONG di strutturare meglio le loro posizioni, di precisare maggiormente le loro richieste e le loro denunce di trattamenti ritenuti abusivi; ribadisce che le organizzazioni nazionali governative e non governative dovrebbero procedere a uno scambio delle migliori prassi in materia di diritti umani;
20. ritiene che la Commissione dovrebbe prestare attenzione alle ripetute e continue violazioni dei diritti dell'uomo - segnatamente i diritti civili come il diritto attivo e passivo di partecipare ai processi elettorali - commesse in taluni paesi dell'Unione, che hanno costituito l'oggetto di relazioni del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, sig. Alvaro Gil-Robles;

Diffusione del principio della tutela dei diritti fondamentali all'esterno dell'Unione

21. ritiene che l'universalità e l'indivisibilità dei diritti fondamentali debba indurre l'Unione europea e i suoi Stati membri a promuovere la diffusione di tali diritti nelle sue relazioni con i paesi terzi, anche in vista della conclusione di accordi di associazione con i paesi terzi, e le organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, che hanno avviato un processo di riforma che attribuisce una valenza particolare alla tutela dei diritti fondamentali; sottolinea che l'Unione europea in quanto tale dovrebbe partecipare attivamente all'attuazione di tale riforma, rafforzando maggiormente le sue iniziative esterne in questo settore e partecipando all'eventuale redazione di un rapporto delle Nazioni Unite in materia;
22. propone l'elaborazione di un codice di condotta interistituzionale destinato a conferire maggiore coerenza ed equità all'azione esterna dell'Unione in materia di democratizzazione e di diritti dell'uomo, come già approvato nella sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo

sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi¹; ritiene che tale codice dovrebbe disciplinare le relazioni tra l'Unione e gli oltre 120 Stati a cui attualmente è applicabile la clausola democratica in quanto elemento essenziale degli accordi di ogni tipo che li legano ad essa

23. invita la Commissione a realizzare, e a presentare al Parlamento europeo congiuntamente alla sua posizione in merito all'Agenzia, uno studio approfondito sulla necessità di una struttura simile (all'interno o al di fuori della Commissione) incaricata di fornire informazioni rilevanti sulla situazione dei diritti dell'uomo e della democrazia nei paesi non coperti dall'Agenzia;

Cooperazione con le organizzazioni internazionali dei diritti dell'uomo

24. ricorda il ruolo importante dei vari meccanismi di monitoraggio e delle istituzioni del Consiglio d'Europa nel settore dei diritti dell'uomo; esorta le istituzioni dell'Unione europea e l'Agenzia a trarre vantaggio da questa esperienza, tenendo conto di tali meccanismi, a integrarli in una procedura per lavorare in rete e a utilizzare le norme fissate dal Consiglio d'Europa a gli altri risultati concreti del suo lavoro; è fermamente convinto che questa cooperazione non debba comportare un indebolimento delle norme dell'Unione europea;
25. ritiene che sia opportuno elaborare un modello di cooperazione funzionale e che la prossima proposta legislativa della Commissione relativa all'Agenzia dovrebbe contenere proposte concrete in tal senso contenenti chiare indicazioni quanto alle competenze dell'Agenzia e degli altri organismi, come pure un legame istituzionalizzato tra il Consiglio d'Europa e la futura Agenzia dei diritti fondamentali, al fine di evitare qualsiasi duplicazione delle attività e di fornire all'Agenzia tutte le risorse necessarie nonché garantirne l'efficienza;

L'Agenzia quale strumento operativo per la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo nel suo insieme

26. sottolinea che l'istituzione dell'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e costituire una garanzia dell'osservanza permanente dei principi enunciati negli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e ritiene che l'Agenzia dovrebbe fornire tutte le informazioni necessarie allo sviluppo dell'attività legislativa dell'Unione, della sua attività di controllo e della sua politica di sensibilizzazione ai diritti fondamentali;
27. ritiene che l'Agenzia debba avere un mandato forte e il potere di seguire lo sviluppo dell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali nell'Unione europea e nei paesi candidati all'adesione; sottolinea che l'Agenzia dovrebbe essere in grado di occuparsi anche dei paesi terzi eventualmente implicati in questioni attinenti ai diritti umani che toccano l'Unione, per esempio in caso di sospetta violazione della clausola democratica;
28. ritiene che un'Agenzia dei diritti fondamentali debba godere di uno status speciale tra le agenzie dell'Unione europea; è del parere che l'Agenzia godrà di una maggiore legittimità

¹ Testi approvati, P5_TA(2002)0204.

se sarà il Parlamento a nominarne gli organi direttivi e se tali organi saranno responsabili nei confronti del Parlamento e dovranno riferire alle commissioni parlamentari competenti; è convinto che una precondizione per la buona interazione tra l’Agenzia e le istituzioni europee sarà l’indipendenza e la credibilità di quest’ultima;

29. ritiene essenziale che l’Agenzia sia considerata totalmente indipendente sotto ogni aspetto; sottolinea, pertanto, che essa dovrebbe disporre del personale e delle risorse finanziarie sufficienti per poter svolgere il suo mandato ambizioso nonché di un organico di elevata qualità, dotato di capacità scientifiche, integrità irreprensibile e credibilità personale;
30. ritiene che gli organi principali dell’Agenzia debbano essere composti da esperti indipendenti (eventualmente membri delle Corti costituzionali) della massima levatura professionale provenienti dagli Stati membri e da rappresentanti di alto livello delle istituzioni dell’Unione europea, del Consiglio d’Europa e delle ONG internazionali; sottolinea che il direttore dell’Agenzia dovrebbe godere di un’eccellente reputazione nel campo dei diritti umani e dovrebbe essere nominato dal Parlamento europeo;
31. ritiene che la maggior parte delle raccomandazioni che figurano nella presente risoluzione¹ tendano ad assicurare la raccolta, l’analisi e il trattamento di informazioni in vista della valutazione d’impatto della tutela dei diritti fondamentali nell’esercizio delle competenze della Comunità e dell’Unione e che esse mirino altresì a migliorare l’organizzazione delle procedure amministrative e legislative, trovando la loro base giuridica in particolare nelle politiche di lotta contro le discriminazioni (articolo 13 del trattato CE), di libera circolazione (articolo 18 del trattato CE), di asilo (articolo 63 del trattato CE), di cooperazione giudiziaria in materia civile (articolo 65 del trattato CE), di tutela dei dati (articolo 286 del trattato CE) e di trasparenza (articolo 255 del trattato CE);
32. ritiene nella medesima prospettiva che l’atto stesso che definisce la funzione di raccolta delle informazioni può costituire la base giuridica per la creazione dell’Agenzia dei diritti fondamentali, la cui funzione è sussidiaria a quella delle istituzioni nei settori esaminati

¹ Cfr. in particolare i seguenti paragrafi:

11: valutazione d’impatto di ogni iniziativa legislativa e strategica dell’Unione europea, utilizzando come modello l’approccio alla valutazione d’impatto adottato dalla Commissione il 27 aprile 2005;

13: promozione del dialogo e della cooperazione tra le Corti supreme;

16, 18 e 19: sostegno alle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti fondamentali e alle commissioni per la parità di trattamento istituite a norma della direttiva 2000/43/CE per quanto riguarda la raccolta di dati;

17: istituzione di un foro permanente con i parlamenti nazionali sulle questioni relative ai diritti fondamentali e creazione dello spazio europeo di libertà, sicurezza;

23: finanziamento di uno studio sui fattori esterni che possono influire sulle politiche dell’Unione europea per quanto riguarda i diritti dell’uomo e sul ruolo consultivo che potrebbe essere svolto da un’Agenzia europea dei diritti fondamentali;

24 e 25: cooperazione operativa strutturata e sinergia con il Consiglio d’Europa;

49: strategia di informazione e di comunicazione delle istituzioni dell’Unione europea nella misura in cui le politiche dell’UE influiscono sui diritti fondamentali;

26, 27, 28, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50: quale possibile riferimento per i compiti e il mandato della futura Agenzia;

29, 30, 34, 35, 36, 38: per gli organi direttivi e la struttura organizzativa della futura Agenzia);

nella presente risoluzione; in tali condizioni, dovrebbe imporsi il ricorso alla procedura di codecisione con il Parlamento europeo e alla maggioranza qualificata in seno al Consiglio;

33. invita la Commissione, a norma dell'articolo 192 del trattato CE, a presentare una proposta legislativa sulla base delle indicazioni qui fornite, in particolare per quanto riguarda le politiche comunitarie nelle quali il Parlamento è colegislatore; ritiene che la base giuridica principale dovrebbe essere l'articolo 13 del trattato CE che, attraverso la prevenzione delle discriminazioni, mira a tutelare la dignità umana, che costituisce l'elemento chiave di qualsiasi politica in materia di diritti fondamentali; affida alla Commissione il compito di valutare se una misura dipendente dal terzo pilastro e facente riferimento al metodo comunitario sia necessaria sulla base delle iniziative connesse con la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;
34. ritiene che l'Agenzia debba operare come organizzazione di coordinamento competente per tutte le questioni in materia di diritti umani, in modo da evitare duplicazioni di attività ad opera di differenti strutture;
35. è del parere che l'Agenzia dovrebbe essere concepita come una struttura pluristratificata (una "rete di reti"), come un organismo specializzato con competenze orizzontali, in cui ciascuno strato deve svolgere un ruolo e contribuire allo sviluppo di una cultura dei diritti fondamentali nell'Unione; ritiene che l'Agenzia dovrebbe raccogliere tutte le informazioni, le analisi e le esperienze pertinenti disponibili presso le istituzioni europee e nazionali, i parlamenti nazionali, i governi e gli organismi dei diritti umani, le corti supreme e costituzionali, le ONG e le reti esistenti, come la rete di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali, e in particolare l'esperienza maturata dall'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) e della sua rete informativa RAXEN;
36. ritiene opportuno che le istituzioni europee e nazionali dei diritti dell'uomo esistenti facciano parte della "rete di reti", poiché l'Agenzia è uno strumento volto a garantire la qualità e la coerenza della politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo, e che venga realizzata una mappa delle istituzioni europee e nazionali e delle reti che operano a tal fine;
37. considera tale contesto come un'opportunità per creare una rete efficace tra gli organi, gli strumenti e le procedure esistenti attraverso l'istituzione di un'Agenzia dei diritti fondamentali;
38. ritiene che prima di istituire nuovi organismi di tutela dei diritti fondamentali occorre esaminare la possibilità di rafforzare quelli esistenti, oltre a quella di fonderli, al fine di migliorarne la funzionalità; insiste pertanto sulla necessità che il futuro Istituto europeo per la parità di genere formi parte dell'Agenzia dei diritti fondamentali, considerata come una "rete di reti", operando a nome proprio e con sede nella stessa località dell'Agenzia, per seguire un approccio razionale, orientato all'efficacia dei costi e coerente nella creazione di nuovi organismi competenti per i diritti fondamentali;
39. propone che la struttura dell'Agenzia sia articolata sulla base delle questioni trattate dalla Carta dei diritti fondamentali – a integrazione della competenza dell'EUMC nella lotta contro il razzismo e la xenofobia – tra cui le libertà di espressione, di riunione e

associazione e di pensiero, il diritto di partecipare a parità di condizioni ai processi elettorali, i diritti all'istruzione e alla libertà, la solidarietà e i diritti sociali, i diritti dei bambini, l'uguaglianza di genere, la violenza contro le donne, il traffico di esseri umani, i diritti dei cittadini e la giustizia, il diritto d'asilo, la questione dei Rom, i diritti delle minoranze e il rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica; propone che qualora in un settore esista già un organo a livello di Unione europea che copre un particolare settore, i compiti dell'Agenzia per tale settore siano assunti da questo istituto specializzato che diventa una parte integrante dell'Agenzia;

40. osserva che la protezione delle minoranze nazionali in un'Unione europea allargata costituisce una questione importante e un obiettivo che non potrà essere realizzato semplicemente mediante la lotta contro la xenofobia e la discriminazione; sottolinea che questo problema complesso deve essere affrontato anche da altre prospettive e che uno dei compiti specifici dell'Agenzia dovrebbe essere la protezione delle minoranze etniche e nazionali;
41. è del parere che, nella progettazione di questo nuovo strumento, occorra prestare una particolare attenzione alle tre funzioni principali che l'Agenzia deve svolgere (la promozione dei diritti fondamentali, il monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali e la sensibilizzazione degli attori principali, vale a dire gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione europea e i cittadini), al fine di rispondere alle esigenze strategiche di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia;
42. è del parere che, per poter adempiere alle sue tre funzioni principali, l'Agenzia dovrebbe procedere alla raccolta di dati attraverso le sue reti e alla loro analisi e dovrebbe avere la facoltà di elaborare pareri e di formulare raccomandazioni destinate al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione;
43. ritiene che il compito di promuovere i diritti fondamentali assegnato alla futura Agenzia dovrebbe prevedere anche un sostegno proattivo all'elaborazione delle politiche in materia di diritti dell'uomo, attraverso l'individuazione dei settori che richiedono miglioramenti legislativi e il controllo dell'applicazione e dell'esecuzione della legislazione esistente;
44. ritiene che l'Agenzia, nel quadro della sua attività di tutela dei diritti fondamentali, debba elaborare una relazione annuale sullo stato dei diritti che rientrano nella sua sfera di competenza, da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; ritiene inoltre che l'Agenzia, senza essere dotata di competenze giudiziarie, debba rispondere direttamente innanzitutto al Parlamento europeo, cosicché esso possa trarre le sue conclusioni e adottare raccomandazioni, e al Consiglio;
45. ritiene che il monitoraggio da parte dell'Agenzia presenterà il valore aggiunto di fornire una visione orizzontale della protezione e della promozione dei diritti fondamentali, per cui tale attività dovrebbe riguardare tutti i diritti enunciati nella Carta dei diritti fondamentali e le pertinenti disposizioni della prima parte del trattato costituzionale; ritiene che il programma di lavoro annuale dell'Agenzia debba essere caratterizzato da una centralità tematica;
46. sottolinea che non si tratta di preparare il terreno per un organo equivalente alla Corte europea dei diritti dell'uomo; constata che l'esame di singoli casi di violazione dei diritti

dell'uomo è del tutto diverso dal monitoraggio di un sistema politico o dei suoi strumenti giuridici che possono non essere conformi alle norme generalmente riconosciute in materia di diritti umani;

47. sostiene che l'Agenzia dovrebbe avere un ruolo consultivo per quanto concerne le disposizioni degli articoli 6 e 7 del TUE, che essa dovrebbe sostenere l'azione del Parlamento europeo e del Consiglio e utilizzare le informazioni, le conoscenze e le esperienze raccolte dalle sue reti;
48. afferma che l'Agenzia dovrebbe adottare misure concrete per trovare le modalità più efficaci per sensibilizzare i cittadini dell'Unione europea sui diritti fondamentali di cui essi godono e per creare una cultura dei diritti fondamentali nell'Unione europea, che possa poi essere promossa con successo anche al di fuori dei confini dell'Unione come una cultura dei suoi valori fondamentali;
49. ritiene che sia necessaria una strategia d'informazione e di comunicazione più incisiva per conseguire obiettivi quali la promozione dei diritti fondamentali e una maggiore sensibilizzazione sui problemi ad essi correlati (creando una cultura del rispetto dei diritti fondamentali); è del parere che l'inclusione di una materia nei piani di studio degli Stati membri che tratti tanto i diritti fondamentali quanto i diritti umani riconosciuti dalla comunità internazionale potrebbe contribuire al conseguimento di tali obiettivi;
50. ritiene che tali misure concrete debbano includere azioni di formazione organizzate dall'Agenzia e destinate agli operatori nel campo dei diritti dell'uomo in Europa a prescindere che si tratti di rappresentanti della società civile o di organizzazioni professionali;
51. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti dell'uomo, al Consiglio d'Europa, all'OSCE e alle Nazioni Unite.

MOTIVAZIONE

Il contesto UE

1. Per capire cosa comporta oggi la tutela dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione europea (UE), è in primo luogo necessario decidere se, nell'ambito del processo, una futura agenzia che si occupi della questione debba essere considerata un obiettivo o uno strumento. Sebbene a riguardo la Comunicazione della Commissione europea specifichi chiaramente l'obiettivo di istituire un'Agenzia dei diritti fondamentali, il Parlamento europeo dovrebbe soffermarsi sull'ipotesi di avviare un'analisi della situazione che si determinerà dopo la ratifica del Trattato costituzionale, rivolgendo una particolare attenzione alla questione relativa alla tutela e alla promozione dei diritti fondamentali. Poiché il "nuovo ordinamento giuridico" può modificare il fulcro della missione dell'Unione europea, risulta fondamentale esaminare con attenzione le conseguenze di tale passaggio nell'evidente processo d'evoluzione da un'unione economica ad una comunità politica. La promozione dei diritti fondamentali richiede un approccio strutturato rispetto a tale nuovo contesto ma una volontà politica chiara sulla sua collocazione deve esser ancora espressa. Si tratta di un compito che potrebbe assumersi la Commissione nel quadro del gruppo dei Commissari, presieduto dal Presidente Barroso, che si occupa di diritti fondamentali, non discriminazione e pari opportunità. Tuttavia è di vitale importanza che in tale ambito anche il Consiglio europeo elabori degli orientamenti.
2. Dal 1° maggio 1999, i diritti fondamentali rappresentano il "fondamento" dell'Unione europea, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del Trattato sull'Unione europea (TUE)¹. Il problema era (ed è) che nei Trattati in vigore manca una descrizione chiara di tali diritti, dal momento che i Trattati fanno solo riferimento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Il mandato che il Consiglio europeo ha affidato alla Convenzione che ha elaborato la Carta, è stato quello di aumentare la "visibilità" di tali diritti. L'obiettivo della Seconda Convenzione, che ha presentato la Costituzione all'attenzione della Conferenza intergovernativa (CIG), è stato di rendere la Carta vincolante. Ora tale obiettivo è stato raggiunto e per quanto tale impegno mirasse fondamentalmente a rendere visibili diritti che erano già parte dell'"acquis" dell'Unione europea, tale trasparenza rappresenterà un passo in avanti fondamentale nell'ambito dei rapporti fra l'Unione e i suoi cittadini, l'ordinamento giudiziario e il corpo legislativo UE, la UE e i suoi Stati membri, nonché fra la UE e il Consiglio d'Europa.
3. Il Trattato di Amsterdam ha definito la creazione di uno Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia come uno degli obiettivi dell'Unione europea. Il Consiglio europeo di Tampere ha reso tale obiettivo prioritario nell'ambito dell'agenda politica. Anche le

¹ Nella forma modificata dal Trattato di Amsterdam, che ha codificato la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, a partire dalla Causa C-29/69 « Stauder » del 12 novembre 1969 Rec. 419) e nelle Cause C-11/70 "Internationale Handelsgesellschaft", Rec. 1125, C-4/73 "Nold" del 14 maggio 1974, Rec. 491, C-44/79 "Hauer" Rec. p. 3727 e C-5/88 "Wachhauf" del 13 luglio 1989).

nuove prospettive finanziarie riflettono il suddetto obiettivo strategico fondamentale. Un elemento centrale per raggiungere tale obiettivo è che venga garantito l'equilibrio nel contemporaneo sviluppo delle tre componenti. Occorre inoltre che venga ulteriormente potenziata la fiducia reciproca fra gli Stati membri. La tutela e la promozione dei diritti fondamentali rappresentano più di ogni altra cosa il presupposto indispensabile all'istituzione di uno Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

4. Il Programma dell'Aia ha accolto con favore i risultati raggiunti nell'opera di completamento degli obiettivi del Consiglio europeo di Tampere: sono state gettate le basi di una politica comune in materia di diritto d'asilo e d'immigrazione, si è predisposta l'armonizzazione dei controlli alle frontiere, è migliorata la cooperazione fra le forze di polizia, sono state create le basi per la cooperazione in ambito giudiziario. Tuttavia occorre ancora garantire il coordinamento e la coerenza fra la dimensione esterna e quella interna delle politiche dell'Unione. I Trattati in vigore forniscono la base giuridica per le azioni in tale settore e continueranno a costituire un obbligo giuridico, anche in assenza della ratifica del Trattato costituzionale.
5. Per quanto la Carta non sia ancora giuridicamente vincolante, essa determina uno straordinario impatto politico. L'inserimento della Carta dei diritti fondamentali nel Trattato costituzionale e la futura adesione della UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) determineranno di fatto per l'Unione un obbligo giuridico volto a garantire che i diritti fondamentali siano attivamente promossi nell'ambito di tutte le aree d'intervento.

Il ruolo delle istituzioni nazionali

6. Uno strumento politico atto a garantire qualità e coerenza alla politica della UE in materia di diritti dell'uomo, potrebbe essere quello di concedere autorità alle istituzioni nazionali che attualmente si occupano dei diritti dell'uomo, integrandole poi nella "rete delle reti", l'Agenzia.
7. Le istituzioni nazionali che si occupano dei diritti dell'uomo, istituite in quasi tutti gli Stati membri con il sostegno delle Nazioni Unite, possono essere raggruppate in tre categorie: le commissioni per i diritti umani, i difensori civici e le istituzioni specifiche che tutelano i diritti di un particolare gruppo vulnerabile. Una delle loro funzioni è di sottoporre a revisione sistematica la politica governativa in materia di diritti dell'uomo allo scopo di evitare inadeguatezze e suggerire migliorie, dal momento che è molto più agevole attuare misure di prevenzione piuttosto che identificare i problemi e trovare i rimedi. Significativo è anche il loro contributo rispetto all'opera di sensibilizzazione in materia di diritti dell'uomo. Fra i loro compiti figurano inoltre il riconoscimento dei casi di cattiva amministrazione e delle relative modalità di riparazione, oltre che il loro operato in qualità di consulenti o consiglieri in ambito legislativo o esecutivo. Il ruolo delle istituzioni nazionali che si occupano della tutela e della promozione dei diritti dell'uomo è chiaramente complementare: esse non hanno potere giudiziario o normativo ma dispongono esclusivamente di un potere consultivo. Tali istituzioni ritengono che la creazione di un'Agenzia rappresenti un'eccellente opportunità per colmare le lacune dell'attuale sistema di tutela dei diritti dell'uomo all'interno della UE.

Traduzione esterna

8. È auspicabile che si stabilisca un collegamento più formale fra tali organismi e l'Agazia e in questo processo è fondamentale armonizzare le procedure nazionali di valutazione. In ciascuno Stato membro, i progressi e i regressi devono essere misurati in modo uniforme tramite i parametri esistenti in materia di diritti dell'uomo. Non dovrebbero esistere compromessi qualitativi in relazione ai risultati dell'operato dell'Agazia.
9. Inoltre, l'Agazia dovrebbe sviluppare meccanismi che aiutino gli Stati membri a progredire verso lo sviluppo di parametri d'azione nazionali in materia di diritti dell'uomo e libertà fondamentali in base ai Principi di Parigi¹.

Cooperazione con gli organismi internazionali

10. Nel rintracciare le modalità per potenziare la cooperazione internazionale della UE in un settore così sensibile, le parole chiave risultano essere il coordinamento delle iniziative e l'ottimizzazione delle sinergie. È fondamentale che, nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo, vengano garantite certezza giuridica e coerenza in tutta l'Europa.
11. L'Unione europea non può permettersi di ignorare i risultati ottenuti dal Consiglio d'Europa (CoE) nel settore della tutela e della promozione dei diritti dell'uomo, laddove alla UE manca una base giuridica adeguata (la tutela delle minoranze nazionali è uno degli esempi migliori in relazione a tali settori). Tuttavia non dovremmo in alcun modo consentire che si definiscano dei parametri la cui incoerenza generi confusione, compromettendo la credibilità dei parametri fondamentali.
12. Lo scambio di informazioni e di dati non sarebbe ovviamente sufficiente a garantire una seria cooperazione fra l'Agazia e il Consiglio d'Europa. È di vitale importanza che si elabori un modello funzionale di cooperazione e che si stabilisca un collegamento istituzionalizzato fra i due organismi.
13. Oltre al Consiglio d'Europa, esistono numerose altre organizzazioni che sono attive nel settore dei diritti umani, quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Nel definire il mandato dell'Agazia si potrebbe introdurre un nuovo riferimento a tali istituzioni, oltre a fare in modo che si sviluppino anche un legame vivo e strutturato con la società civile. L'Agazia dovrebbe rappresentare un crocevia che agevola i contatti fra le parti interessate in modo da stabilire sinergie.

L'Agazia dei diritti fondamentali

14. Prendendo come punto di partenza il contesto generale sopradescritto, si passerà ora ad

¹ In una riunione dei rappresentanti delle istituzioni nazionali che si è tenuta nel 1991 a Parigi sotto l'egida dell'ONU, ha preso forma una raccolta dettagliata di principi in merito allo status delle istituzioni nazionali - comunemente nota come i Principi di Parigi. Tali principi, successivamente approvati dalla Commissione ONU per i diritti umani (*Risoluzione 1992/54 del 3 marzo 1992*) e dall'Assemblea generale dell'ONU (*Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993, allegato*) sono divenuti la base ed il punto di riferimento per la creazione e il funzionamento delle istituzioni nazionali che si occupano dei diritti dell'uomo.

Traduzione esterna

alcuni riflessioni generali sulla futura Agenzia dei diritti fondamentali. Poiché la strategia prevede tre obiettivi politici, detto nuovo strumento comunitario dovrebbe svolgere tre principali funzioni:

- a. Promozione dei diritti fondamentali
 - b. Tutela dei diritti fondamentali
 - c. Sensibilizzazione fra le parti interessate (istituzioni UE e cittadini)
15. L’Agenzia può essere concepita al meglio come una “rete delle reti”, un’agenzia specializzata con competenze orizzontali, che impiega diversi strumenti e fa uso di tutte le pertinenti esperienze, accumulate a vari livelli, nel settore della tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. L’Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo di catalizzatore per sintetizzare tutte le conoscenze acquisite.
16. L’Agenzia dovrebbe disporre dei poteri necessari ad esprimere consulenze, pareri, raccomandazioni e ad attuare un’opera di sensibilizzazione attraverso informazioni obiettive e adeguate da fornire alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio, a sostegno di tutte e tre le istituzioni. È fondamentale che l’organismo rimanga indipendente, libero da qualsiasi influenza delle parti interessate e realmente autonomo (includendo principi come indipendenza, responsabilità e autorità). Due sono gli elementi fondamentali per garantire tale indipendenza: l’Agenzia deve disporre di proprie risorse di bilancio, che le consentano di realizzare il proprio ambizioso mandato, e di un consiglio d’amministrazione, che preveda un’alta rappresentanza da parte degli Stati membri e delle istituzioni UE. Su questi due elementi si baserà fin dal principio la credibilità dell’Agenzia e sarà grazie a loro se essa potrà disporre dell’autorità sufficiente a garantire la propria utilità, non divenendo esclusivamente uno spreco di denaro. Sia le risorse di bilancio che l’organico devono essere adeguati alle funzioni.
17. Per quanto concerne il dilemma riguardo a quali diritti occorre tutelare, è fondamentale che si considerino tutti i diritti menzionati nella Carta sui diritti fondamentali e le disposizioni attinenti della prima parte del Trattato costituzionale, pur mantenendo la possibilità di stabilire priorità nel loro ambito. Definendo le priorità, è essenziale prevedere una certa flessibilità: fissarle fin dal principio potrebbe rivelarsi controproducente, poiché la sensibilità del settore potrebbe imporre occasionali modifiche dei punti d’interesse. La definizione delle priorità potrebbe quindi avvenire al momento in cui si stabilisce il programma di lavoro dell’Agenzia, verosimilmente su base annua, e le priorità potrebbe essere stabilite sia in termini di interessi tematici che di portata geografica. La portata geografica dovrebbe soprattutto concentrarsi sugli Stati membri della UE, includendo anche i nuovi Stati aderenti dopo la firma del Trattato di adesione. All’Agenzia si potrebbero attribuire il potere di informare e sensibilizzare in relazione a precise violazioni, in base all’articolo 7 del Trattato sull’Unione europea, dal momento che l’Agenzia già dispone delle relative competenze.
18. Continuando a considerare la lotta contro il razzismo e la xenofobia come uno dei settori d’interesse dell’Agenzia, occorrerebbe fare uso delle competenze dell’Osservatorio

Traduzione esterna

europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) e della sua rete RAXEN¹, pur mantenendo tuttavia la possibilità di concentrarsi anche su altre tematiche.

19. Una questione rilevante è rappresentata dalla tutela delle minoranze nazionali rispetto all'allargamento della UE, la cui promozione non può essere esclusivamente garantita tramite la lotta contro la xenofobia. Una problematica così complessa deve essere affrontata anche da punti di vista diversi. Pertanto un settore separato dell'Agenzia dovrebbe trattare la questione delle minoranze nazionali sulla base delle esperienze delle istituzioni europee e nazionali e delle reti attualmente operanti nel settore, quali ad esempio il Centro europeo per le questioni delle minoranze e la rete COMIR.
20. L'Agenzia dei diritti fondamentali e la politica della UE in materia rappresenteranno un elemento centrale del futuro ordinamento giuridico europeo. Pertanto la sua designazione non può essere una semplice dichiarazione politica.
21. Le riflessioni sull'attuazione della legislazione vigente e l'identificazione dell'equilibrio fra la difesa dei diritti individuali e il potenziamento della sicurezza collettiva sono impegni estremamente sensibili. Pertanto l'Agenzia dovrebbero essere il centro di un movimento europeo verso una migliore tutela dei diritti fondamentali, da attuarsi tramite l'impiego di tutte le esperienze raccolte. L'ambizione è di porre i diritti fondamentali al centro di tutte le politiche e di tutti i provvedimenti della UE, così che l'Europa sia veramente considerata il simbolo dei diritti fondamentali.

¹ Rete europea sul razzismo e la xenofobia, istituita nel 2000 dall'EUMC.

26.4.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla promozione e la tutela dei diritti fondamentali: il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee, inclusa l'Agenzia dei diritti fondamentali

(2005/2007(INI))

Relatrice per parere: Baroness Nicholson of Winterbourne

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sostiene pienamente le conclusioni del Consiglio europeo del 13 dicembre 2003 secondo cui la Commissione dovrebbe essere invitata a presentare proposte concrete per l'istituzione di un'Agenzia dell'UE per i diritti umani;
2. si richiama alla proposta di risoluzione concernente la relazione annuale sui diritti umani nel mondo (2004) e la politica dell'UE in tale settore approvata dalla sua commissione per gli affari esteri il 30 marzo 2005;
3. ricorda che esiste un legame indissociabile tra la promozione e la protezione dei diritti fondamentali, da un lato, e, dall'altro, l'esistenza della democrazia e dello Stato di diritto;
4. chiede alla Commissione di proporre che tale Agenzia copra non solo gli Stati membri dell'Unione europea ma anche gli Stati candidati;
5. ricorda alla Commissione che, in un periodo in cui i cittadini nutrono preoccupazioni giustificate circa la proposta estensione della comunità di valori su cui si basa l'Unione europea, sarebbe inconcepibile non far rientrare tali paesi nella sfera di competenza dell'Agenzia, così come il processo di democratizzazione, viste anche le dichiarazioni dell'UE sull'importanza della democrazia e dei diritti umani nell'ambito della PESC;

6. ritiene che l'Agenzia dovrebbe occuparsi della raccolta e dell'analisi di dati, del monitoraggio e della valutazione della situazione dei diritti dell'uomo e della risposta da dare alla luce di tale valutazione, con raccomandazioni appropriate per miglioramenti a livello dell'UE e, se del caso, nazionale;
7. sottolinea con forza l'esigenza che l'Agenzia riferisca regolarmente al Parlamento;
8. insiste affinché l'Agenzia disponga di risorse e di personale adeguati e instauri legami chiari e stretti rapporti di lavoro con altre agenzie e organizzazioni attive nel settore (ad esempio, l'OSCE, le Nazioni Unite e in particolare il Consiglio d'Europa) e con le società civili) e con le ONG; sottolinea che occorre impegnarsi per evitare sovrapposizioni dei compiti di siffatte agenzie, organizzazioni e altre reti di esperti, nonché per assicurare un effettivo valore aggiunto in seno all'UE;
9. invita la Commissione a realizzare e a presentare al Parlamento, insieme alla sua posizione sull'Agenzia, uno studio approfondito sulla necessità di una struttura simile (all'interno o all'esterno della Commissione) avente il compito di fornire informazioni sulle questioni relative ai diritti umani e alla democrazia nei paesi che non sono coperti da tale Agenzia.

PROCEDURA

Titolo	Promozione e tutela dei diritti fondamentali: il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee, inclusa l' Agenzia dei diritti fondamentali
Riferimenti	2005/2007(INI)
Commissione competente per il merito	LIBE
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	AFET 24.2.2005
Relatore per parere Nomina	Baroness Nicholson of Winterbourne 1.2.2005
Esame in commissione	31.3.2005 9.4.2005 26.4.2005
Approvazione dei suggerimenti	26.4.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 48 contrari: 6 astensioni: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Angelika Beer, Bastiaan Belder, Monika Beňová, André Brie, Elmar Brok, Philip Claeys, Simon Coveney, Giorgos Dimitrakopoulos, Anna Elzbieta Fotyga, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Alfred Gomolka, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Armin Laschet, Cecilia Malmström, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Ursula Stenzel, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Charles Tannock, Ari Vatanen, Jan Marinus Wiersma, Karl von Wogau, Josef Zieleniec
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Laima Liucija Andrikiienė, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Michael Gahler, Georg Jarzembowski, Jaromír Kohlíček, Alexander Lambsdorff, Erik Meijer, Pasqualina Napoletano, Janusz Onyszkiewicz, Aloyzas Sakalas
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	

21.4.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla promozione e la tutela dei diritti fondamentali: il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee, inclusa l'Agenzia dei diritti fondamentali
(2005/2007(INI))

Relatore per parere: Manolis Mavrommatis

SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

L'Agenzia dei diritti fondamentali

1. ritiene che sia necessaria una strategia d'informazione e di comunicazione più incisiva per conseguire obiettivi quali la promozione dei diritti fondamentali e una maggiore sensibilizzazione sui problemi ad essi correlati (creando una cultura del rispetto dei diritti fondamentali); è del parere che l'inclusione di una materia nei piani di studio degli Stati membri che tratti tanto i diritti fondamentali quanto i diritti umani riconosciuti dalla comunità internazionale potrebbe contribuire al conseguimento di tali obiettivi;
2. è del parere che l'organizzazione dell'Agenzia proposta debba ispirarsi ai suoi obiettivi e alla struttura della Carta dei diritti fondamentali; ritiene che specifiche sezioni dell'Agenzia dovrebbero essere incaricate di vigilare sull'osservanza della Carta in materia di istruzione (articolo 14), di rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica (articolo 22) e dei mass media (articolo 11);
3. ritiene che la collaborazione tra l'Agenzia e altre organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, non debba limitarsi allo scambio di informazioni, ma debba piuttosto assumere un carattere istituzionale; è del parere che la ratifica dei pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa da parte di tutti gli Stati membri sia un prerequisito necessario per un efficace funzionamento dell'Agenzia;

Firma e ratifica degli strumenti del Consiglio d'Europa

4. si compiace dell'entrata in vigore nella Repubblica ceca nel marzo del 2004 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera e del relativo Protocollo di emendamento; rileva che la Convenzione ed il Protocollo sono già entrati in vigore in tutti i dieci Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel maggio del 2004; invita il Belgio, la Danimarca e l'Irlanda a firmare e a ratificare la Convenzione e il Protocollo; invita la Grecia, il Lussemburgo e la Svezia a ratificare tali strumenti;
5. ricorda le sue risoluzioni del 20 novembre 2002 e del 22 aprile 2004 sulla concentrazione dei mass media; esprime preoccupazione per la potenziale minaccia alla libertà e al pluralismo costituita dalla concentrazione della proprietà dei media;
6. invita la Francia a sottoscrivere la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sulla protezione delle minoranze nazionali, e invita altresì il Belgio, la Grecia, la Lettonia, il Lussemburgo e l'Olanda a ratificare questa Convenzione, tenendo presente il dialogo attualmente in corso nelle rispettive società nonché la necessità di una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica relativamente ad un'applicazione efficace delle disposizioni di tale Convenzione a beneficio delle minoranze;
7. invita il Belgio, l'Estonia, la Grecia, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania e il Portogallo a sottoscrivere la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; invita altresì la Repubblica ceca, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, Malta e la Polonia a procedere alla sua ratificazione tenendo presente il dialogo attualmente in corso nelle rispettive società e la necessità di una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'applicazione efficace delle disposizioni della Carta a beneficio delle lingue regionali o minoritarie;

Istruzione

8. esorta gli Stati membri a fare tutto il possibile per garantire l'effettiva integrazione nei sistemi d'istruzione dei bambini dei rifugiati, dei richiedenti l'asilo e degli immigranti;
9. esprime la preoccupazione che, in conseguenza delle attrezzature e del sostegno pratico inadeguati, i potenziali studenti con disabilità spesso non sono in condizione di seguire un'istruzione post obbligatoria e superiore; ritiene che tale situazione sia contraria alle libertà di cui all'articolo 14, paragrafo 1 della Carta; esorta gli Stati membri ad affrontare tale problema;
10. esorta gli Stati membri a proseguire i loro sforzi per migliorare la situazione delle minoranze Rom/Sinti agendo contro la discriminazione in materia di occupazione e di alloggio e tenendo presenti le particolari esigenze educative dei bambini Rom/Sinti.

PROCEDURA

Titolo	Promozione e tutela dei diritti fondamentali: il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee, inclusa l' Agenzia dei diritti fondamentali
Riferimenti	2005/2007(INI)
Commissione competente per il merito	LIBE
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	CULT 28.10.2004
Cooperazione rafforzata	no
Relatore per parere Nomina	Manolis Mavrommatis 25.11.2004
Esame in commissione	14.3.2005 21.4.2005
Approvazione dei suggerimenti	21.4.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 31 contrari: 0 astensioni: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Zdzisław Zbigniew Podkański, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Nikolaos Sifunakis, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ivo Belet, Michael Cramer, András Gyürk, Małgorzata Handzlik, Gyula Hegyi, Ignasi Guardans Cambó, Nina Škottová, Witold Tomczak
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	

20.4.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla promozione e la tutela dei diritti fondamentali: il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee, inclusa l'Agenzia dei diritti fondamentali
(2005/2007(INI))

Relatore per parere: Ignasi Guardans Cambó

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- vista la sua risoluzione sulla comunicazione della Commissione in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea: Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione europea¹.
- 1. reputa che gli attuali strumenti internazionali, europei e nazionali forniscano mezzi soddisfacenti ai fini della tutela dei diritti fondamentali all'interno dell'UE e riconosce che la Commissione sta già esaminando la compatibilità di tutte le proposte legislative e di tutti i progetti di strumenti giuridici con la Carta dei diritti fondamentali, quale parte delle normali procedure decisionali; osserva tuttavia che sarebbe possibile migliorare complessivamente gli standard dell'UE condividendo in maggior misura il know-how e l'esperienza;
- 2. ravvisa in tale contesto la possibilità di collegare in modo adeguato, tramite un'Agenzia dei diritti fondamentali, le istituzioni, gli strumenti e le procedure esistenti;
- 3. sottolinea tuttavia a tale riguardo che occorre assolutamente evitare qualsiasi doppione di istituzioni, strumenti e procedure già esistenti come pure qualsiasi eccessiva burocratizzazione dell'idea della tutela dei diritti fondamentali;

¹ Risoluzione del Parlamento del 20 aprile 2004, P5_TA(2004) 0309, sulla base della relazione AFCO, relatore: Johannes Voggenhuber.

4. sottolinea che non si tratta di preparare il terreno per un organo equivalente alla Corte europea dei diritti dell'uomo; constata che l'esame di singoli casi di violazione dei diritti dell'uomo è del tutto diverso dal monitoraggio di un sistema politico o dei suoi strumenti giuridici che possono non essere conformi alle norme generalmente riconosciute in materia di diritti umani.

PROCEDURA

Titolo	Promozione e tutela dei diritti fondamentali: il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee, inclusa l' Agenzia dei diritti fondamentali
Riferimenti	2005/2007(INI)
Commissione competente per il merito	LIBE
Commissione competente per parere Annuncio in aula	AFCO 24.2.2005
Cooperazione rafforzata	
Relatore per parere Nomina	Ignasi Guardans Cambó 20.1.2005
Esame in commissione	14.3.2005 20.4.2005
Approvazione dei suggerimenti	20.4.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 11 contrari: 7 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Bronisław Geremek, Ignasi Guardans Cambó, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Borut Pahor, Rihards Pīks, Marie-Line Reynaud, Alexander Stubb, Johannes Voggenhuber
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pervenche Berès, Mogens N.J. Camre, Antoine Duquesne, Ashley Mote, Georgios Papastamkos, Jacek Protasiewicz, Reinhard Rack, György Schöpflin, Jacques Toubon
Supplenti (art.178, par.2)presenti al momento della votazione finale	

PROCEDURA

Titolo	Promozione e tutela dei diritti fondamentali: il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee, inclusa l'Agencia dei diritti fondamentali			
Numero di procedura	2005/2007(INI)			
Base regolamentare	art. 45			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula dell'autorizzazione	LIBE 24.2.2005			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	AFCO 24.2.2005	CULT 24.2.2005	AFET 24.2.2005	DEVE 24.2.2005
Pareri non espressi Decisione	DEVE 16.3.2005			
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula				
Proposta(e) di risoluzione inclusa(e) nella relazione				
Relatore(i) Nomina	Kinga Gál 25.11.2004			
Relatore(i) sostituito(i)				
Esame in commissione	1.2.2005	16.3.2005	30.3.2005	
Approvazione	26.4.2005			
Esito della votazione finale	favorevoli:		42	
	contrari:		3	
	astensioni:		1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Mario Borghesio, Mihael Brejc, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Fausto Correia, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Livia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Frank Vanhecke, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Panayiotis Demetriou, Camiel Eurlings, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez, Vincent Peillon, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud, Antonio Tajani, Kyriacos Triantaphyllides, Rainer Wieland			
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	María del Pilar Ayuso González, Véronique Mathieu, Manolis Mavrommatis			
Deposito – A6	11.5.2005		A6-0144/2005	